Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 9 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 5 marzo 1965, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

Con altro decreto in pari data il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. prof. Amintore Fanfani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. Edgardo Lami Starnuti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

(1557)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1965, n. 98.

Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, numero 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.

Art. 2.

Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

Art. 3.

Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato articolo 20.

Art. 4.

E' soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 5.

All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma ».

Art. 6.

Gli insegnanti in possesso dei requisti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette graduatorie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'articolo 20 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 99.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 62 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il Commissario del Governo:

a) coordina — salve le attribuzioni proprie dei prefetti nell'ambito delle rispettive Provincie — l'esercizio delle attribuzioni amministrative dello Stato nella Regione.

A tal fine riceve comunicazione delle direttive ed istruzioni che le Amministrazioni centrali indirizzano ai propri organi periferici nella Regione, ed impartisce le disposizioni necessarie per l'armonizzazione della loro attività.

Decide, in caso di necessità ed urgenza, le questioni di competenza tra gli uffici statali con circoscrizione regionale;

b) avanza proposte alle competenti Amministrazioni centrali sui fondi da assegnare ai rispettivi uffici amministrativi operanti nella Regione e formula al Governo, sentita la Regione stessa e le Amministrazioni locali o statali interessate, proposte ed osservazioni per gli interventi straordinari dello Stato nella Regione;

c) amministra i fondi del bilancio statale assegnatigli, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908;

d) vigila sull'esercizio delle funzioni dello Stato delegate alla Regione e, per il tramite dei prefetti, di quelle delegate alle Provincie ed ai Comuni, effettuando gli eventuali rilievi e proponendo alle Amministrazioni deleganti i provvedimenti opportuni;

e) propone agli organi centrali le misure intese a conseguire la migliore organizzazione dei servizi periferici statali nella Regione e la riduzione dei relativi costi.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette periodicamente al Commissario un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, salve le particolari disposizioni contenute nei provvedimenti di delega.

Il Presidente della Giunta regionale, quando il Commissario del Governo ne faccia richiesta nell'esercizio delle sue attribuzioni, fornisce le notizie relative alla Amministrazione regionale.

Art. 3.

Al Commissario del Governo nella Regione spettano il rango ed il trattamento economico di cui al coefficiente 970 indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'alloggio di servizio, nonchè una indennità di carica ed una indennità di rappresentanza nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Le funzioni di prefetto di Trieste possono essere attribuite al Commissario del Governo nella Regione.

Le spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo sono a carico del bilancio dello Stato e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fra gli oneri relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con il comando presso detto ufficio di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo Militare Alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600.

Alle spese per l'indennità di carica e di rappresentanza spettanti al Commissario del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio si provvede, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, mediante riduzione del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno aventi coefficiente non inferiore a 670, coadiuva il Commissario del Governo, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni che possono essergli delegate dal Commissario.

Art. 5.

Per il funzionamento del proprio ufficio, il Commissario del Governo si avvale di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

La composizione dell'ufficio ed il contingente del relativo personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Al Commissario del Governo nella Regione, al Vice Commissario, nonchè agli impiegati delle carriere direttive e di concetto addetti all'ufficio del Commissario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571.

Art. 6.

I provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi.

Il controllo su di essi, in quanto prescritto, è esercitato in via decentrata dalla Ragioneria regionale dello Stato e dalla Delegazione regionale della Corte dei conti, competenti per territorio.

Art. 7.

Per l'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti il Commissario del Governo può avvalersi del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, entro i limiti del contingente numerico che verrà fissato, per coefficiente o categoria, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il Commissario del Governo, con suo decreto, dà atto della composizione della Commissione di cui all'art. 70 dello Statuto.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed eventualmente con ballottaggio. Essa ha sede presso il Commissariato del Governo.

La Commissione è convocata dal suo presidente, a seguito di richiesta del Commissario del Governo, il quale invia alla segreteria almeno dieci giorni prima della riunione gli atti concernenti gli affari sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere, ai sensi del terzo comma dell'art. 70 dello Statuto.

Il Commissario del Governo ha la facoltà di intervenire, anche a mezzo di un funzionario da lui delegato, alle riunioni della Commissione nella fase istruttoria allo scopo di illustrare gli affari da esaminare ai sensi del comma suddetto, nonchè ai sensi del quarto comma dell'art. 70 sopra indicato.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico al fondo di bilancio di cui all'art. 70 dello Statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **100.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marco Evangelista, in Vico del Gargano (Foggia).

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 1° maggio 1962, integrato con dichiarazione 1° maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Marco Evangelista, in Vico del Gargano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **101.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Cassiano e Frontiniano MM. e San Giuseppe Operaio, in Alba (Cuneo).

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 18 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 10 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Cassiano e Frontiniano MM. e San Giuseppe Operaio, in Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **102.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine della Mercede, con sede in Aragona (Agrigento).

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 24 maggio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine della Mercede, con sede in Aragona (Agrigento). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **103.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Gatteo a Mare del comune di Gatteo (Forlì).

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 9 aprile 1964, integrato con dichiarazione del 5 agosto 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Gatteo a Mare del comune di Gatteo (Forlì). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **104.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in Torino.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **105.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna di Fatima, in frazione Polo del comune di Meda (Milano).

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 1° gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 12 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna di Fatima, in frazione Polo del comune di Meda (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Portorose ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni), sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1921, col quale il rimorchiatore « Portorose » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato di detta unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2978 datato 27 ottobre 1964 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore « Portorose » viene radiato, con decorrenza 1° novembre 1964, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1965
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 91

(1443)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1960, relativo alla conferma del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Ente predetto e che occorre di conseguenza provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Emilio Giaccone è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Registro n. 1 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 245. — MAUCERI

(1465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, con il quale fu costituito il Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1964, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto e nominato un amministratore provvisorio nella persona del prof. Gaetano Liccardo;

Vista la relazione del suddetto amministratore provvisorio, da cui emerge che il Consorzio non ha attività sufficiente per far fronte ai propri debiti;

Visti l'art. 2540 del Codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, è messo in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 1 e seguenti del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il prof. avv. Gaetano Liccardo è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965
Registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 149

(1522)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.

Istituzione dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia e dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità, in applicazione di quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 3 della legge summenzionata, di istituire a Palermo un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 16 gennaio 1965 sono istituiti a Palermo un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente nella Sicilia e nella provincia di Palermo, in sostituzione dell'Ispettorato di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 221

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Elevazione ad Ispettorato regionale del lavoro per la Val d'Aosta dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge suddetta, l'Ispettorato del lavoro è costituito da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;

Ritenuto pertanto che nel capoluogo della Regione della Valle d'Aosta il costituito Ispettorato provinciale del lavoro debba essere elevato ad Ispettorato regionale con l'attribuzione dei relativi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 15 marzo 1965 l'Ispettorato provinciale del lavoro di Aosta è elevato ad Ispettorato regionale del lavoro per la Valle d'Aosta con l'attribuzione dei relativi compiti d'istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1965
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 178

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1962, relativo alla ricostituzione, fra l'altro, del Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui trattasi;

Vista la nota in data 29 dicembre 1964 con la quale la Federazione artisti e professionisti italiani designa il prof. Pittore Giuseppe Piccolo quale consigliere dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori in rappresentanza della categoria degli artisti, a seguito del decesso del prof. Emilio Sobrero;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'Organo predetto;

Decreta:

Il prof. Pittore Giuseppe Piccolo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori in rappresentanza della categoria degli artisti in sostituzione del prof. Emilio Sobrero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Costituzione delle Commissioni provinciali e della Commissione nazionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 18 maggio 1964 riguardante l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1964, registro n. 10, foglio n. 141 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964), con il quale l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1964 è stato ammesso a fruire delle provvidenze di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e ne sono state stabilite le modalità di attuazione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione, nelle Provincie interessate, delle Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del suddetto decreto, nonchè della Commissione nazionale di cui all'art. 7 dello stesso decreto, in base alle segnalazioni pervenute dagli Enti e dagli Organismi agricoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite nelle sottoelencate Provincie, come per ciascuna indicate, le Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 18 maggio 1964, citato nelle premesse:

Provincia di UDINE

Presidente:

Luchini dott. Giacomo, ispettore provinciale dell'agricoltura di Udine, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Granzotto dott. Angelico, Giacomelli dott. Carlo e Mizzau dott. Alteo, in rappresentanza degli organismi locali dei produttori bozzoli;

Petrani dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Foschi dott. Fabio e Lucca comm. Mario, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di TREVISO

Presidente:

Cosmo dott. Annibale, ispettore provinciale dell'agricoltura di Treviso, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Zaina enot. Giobatta, Lucchese cav. Casimiro e Zava cav. Arrigo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Zago dott. Cesare, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Piovesana dott. Arturo e Scardellato comm. Amedeo, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di VENEZIA

Presidente:

Falcomer dott. Giovanni, ispettore provinciale dell'agricoltura di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Reina ing. Vittorio, Baldi comm. Gino e Pelizzaro Egidio, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Raulli dott. Paolo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Scarpa gen. Angelo Paolo e Siviero per. agr. James, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di VICENZA

Presidente:

Crescioli dott. Oliviero, ispettore provinciale dell'agricoltura di Vicenza, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Schenato Francesco, Maule Giobatta e Brendolan cav. Giovanni, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori bozzoli;

Caenazzo dott. Diego, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Mancini dott. Mario e Castelli Giuseppe, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di PADOVA

Presidente:

Della Barba dott. Angelo, ispettore provinciale dell'agricoltura di Padova, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Meloni dott. Ugo, Cancellier per. agr. Mario e Carraro cav. Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Pierobon dott. Valentino, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Angeli cav. Attilio e Corò per. agr. Luigi, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di CREMONA

Presidente:

Muccini dott. Massimo, ispettore provinciale dell'agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Baldrighi dott. Sante, Zanotti on Gaetano e Valcarenghi rag. Aldo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Farma dott. Carlo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Achilli comm. Francesco e Fara per. agr. Pier Luigi, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di BRESCIA

Presidente:

Provaglio dott. Luigi, ispettore provinciale dell'agricoltura di Brescia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Passi co. Fermo, Rizzi per. agr. Francesco e Bruni Conter dott. Alessandro, in rappresentanza dell'Associazione provinciale produttori bozzoli;

Maiani rag. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Berlucchi ing. Roberto e Capra Giovanni, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di ANCONA

Presidente:

De Luca dott. Fulvio, ispettore provinciale dell'agricoltura di Ancona, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Montali David, Cimarelli Domenico e Landazi Dino, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori bozzoli;

Ballarin dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Marasca gen. Armando e Rinaldi Luigi, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Provincia di COSENZA
(per tutte le zone meridionali)

Presidente:

Librandi dott. Guido, ispettore provinciale dell'agricoltura di Cosenza, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Chimenti dott. Vittorio, Russo Antonio e Ferrante Settimio, in rappresentanza degli Organismi locali dei produttori bozzoli;

Olmi rag. Alessandro, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Pisani dott. Emanuele e Carbone per. agr. Francesco, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Art. 2.

La Commissione nazionale di cui all'art. 7 del suddetto decreto, è costituita come segue:

Presidente:

Piccoli dott. Gualfardo, ispettore agrario compartimentale di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Scarpa gen. Angelo Paolo, Giorgi dott. Diego, Lucchesi cav. Casimiro, Passi co. Fermo e Chiaruttini ingegnere Francesco, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bachicoltori;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Zanotti avv. Carlo Maria, in rappresentanza dell'Ente nazionale serico;

Margotti dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1470)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Contigliano (Rieti).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6643 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Contigliano (Rieti) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Contigliano (Rieti) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Contigliano (Rieti).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Rieti con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Rieti o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Autorizzazione della organizzazione della « II Fiera del tempo libero » di Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per l'organizzazione della « II Fiera del tempo libero »;

Decreta:

E' autorizzata la « II Fiera del tempo libero » da tenersi in Messina dal 1° al 10 maggio 1965, con carattere nazionale.

Roma, addì 24 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Morcone (Benevento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6547 in data 4 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Morcone (Benevento) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Morcone (Benevento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Morcone (Benevento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Benevento con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Benevento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1471)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Corridoniana-Maceratese » da Sforzacosta a Civitanova Porto, ricadente nel territorio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Macerata in data 13 gennaio 1965 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Corridoniana Maceratese » da Sforzacosta a Civitanova Porto di complessivi chilometri 26,063;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Macerata in data 1° febbraio 1965;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e NN.CC.FF. - Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Corridoniana-Maceratese » da Sforzacosta a Civitanova Porto collegante la Strada statale n. 16 con la Strada statale n. 77, con l'avvertenza che prima degli innesti con le due cennate statali il diritto di precedenza deve terminare.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Macerata fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati, giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, dal segnale di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Rimborso anticipato di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1965, n. 49, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 632931 in data 27 febbraio 1965, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 1965 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1965
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 392. — VENTURA SIGNORETTI

(1559)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per il mese di marzo 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1965
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 391. — VENTURA SIGNORETTI

(1558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisiologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari, è vacante la cattedra di « Fisiologia generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1537)

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, è vacante la *seconda cattedra di* « Diritto civile » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1538)

Autorizzazione alla Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 38084 dell'11 gennaio 1965, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 (ventimila), disposta in suo favore dalla signora Bianca Triggiani Del Prete e dal dottor Michelangelo Interesse, al fine di integrare il capitale della borsa di studio « Prof. Oreste Del Prete ».

(1393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, a conseguire un legato costituito da titoli azionari, disposto dalla signora Pierina Maria Lavezzari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1965, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire — nei limiti dei tre quarti — il legato costituito da titoli azionari, disposto in suo favore dalla signora Pierina Maria Lavezzari, con testamento pubblico 25 maggio 1960, ricevuto dal notaio avv. Alessandro Maffei e pubblicato a rogito dello stesso notaio (numero repertorio 87777 del 3 agosto 1961).

(1499)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 236.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1965, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 156.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.341.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 462.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 490.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1507)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 835.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1508)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.438.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1509)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1965, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1511)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.046.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1510)

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1965, il comune di Follo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1512)

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1965, il comune di Borghetto Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.546.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1513)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1965, il comune di Zignago (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.417.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1514)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi dell'8 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,83	624,86	624,82	624,95	624,86	624,85	624,86	624,85
$ Can.	578,35	578,25	578,30	578,625	577,75	578,30	578,35	578,27	578,30	578,40
Fr Sv.	144,14	144,12	144,15	144,12	144,10	144,14	144,135	144,12	144,14	144,13
Kr D.	90,36	90,34	90,365	90,385	90,35	90,36	90,375	90,37	90,36	90,35
Kr N.	87,36	87,35	87,37	87,34	87,35	87,36	87,36	87,36	87,36	87,35
Kr Sv.	121,66	121,55	121,62	121,63	121,65	121,61	121,62	121,65	121,61	121,62
Fol.	173,67	173,57	173,65	173,625	173,65	173,65	173,62	173,67	173,65	173,63
Fr B.	12,59	12,59	12,5913	12,5885	12,58	12,59	12,5885	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,49	127,515	127,52	127,50	127,51	127,515	127,52	127,51	127,51
Lst.	1745,58	1745,55	1745,55	1745,70	1745 —	1745,55	1745,65	1745,65	1745,55	1745,50
Dm. occ.	157,18	157,18	157,21	157,165	157,15	157,18	157,165	157,20	157,18	157,16
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,18875	24,15	24,19	24,1875	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,78	21,77	21,78	21,80	21,78	21,775	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli dell'8 marzo 1965

Rendita 5 % 1935	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1965

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	578,487
1 Franco svizzero	144,127
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,625
1 Fiorino olandese	173,622
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1745,675
1 Marco germanico	157,165
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diffida per smarrimento di punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 15-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Buccellati Mario, con sede in Milano, via San Protaso n. 2, ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta lo smarrimento di due punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 15-MI », in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri quattro punzoni con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(1500)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di aree demaniali marittime provenienti da imbonimenti site in Sottomarina di Chioggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 febbraio 1965, sono state dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato le aree site in Sottomarina di Chioggia, provenienti da imbonimento di specchio acqueo lagunare, aventi la superficie complessiva di Ha. 0.89.11 riportate nel catasto del comune di Chioggia al foglio n. 26, mappali numeri 1046, 1100, 1102, 1104-*A*, 1106-*A*, 1108-*A*, 1110-*A*, 1266-*A* 1272, 1570, 1585, 1587, 1589, 1591, 1627, 1830-*A*, 1387-*A*, 1906, 1907, 2088-*A*, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123-*A*, 2123-*B*, 2123-*C*, 2123-D, 2123-*E*, 2123-*G*, 2124, 2125-*A*, 2125-*B*, 2125-*C*, 2126, 2127, 2128, 2129-*A*, 2129-*B*, 2129-*C*, 2129-*D*, 2129-*E*, 2129-*F*, 2130, 2131, 2133, 2136, 2138-*A*, 2140-*A* 2140-*B*, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2158-*A*, 2158-*B*, 2158-*C*, 2158-*D*, 2158-*E*, 2158-*F*, 2158-*H*, 2159, 2161, 2162-*A*, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169, 2171, 2177, 2353, 2414-*A*, 2476, 2481, 2482, 2483, 2485, 2487, 2486-*A* ed al foglio n. 37, mappali numeri 443, 444, 445, 446, 447, 448.

(1400)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara.

Con decreto ministeriale addì 20 febbraio 1965, al commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 1959, 1960, 1961 e 1962 del Consorzio stesso.

(1403)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1964, registro n. 40, foglio n. 61, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Aniello Angelino avverso la decisione della Commissione provinciale delle imposte di Napoli n. 11000 del 6 febbraio 1958.

(1401)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1964, registrato il 24 giugno successivo, col quale il prof Cannada Bartoli Eugenio è stato nominato componente effettivo della Commissione per la Corte d'appello di Caltanissetta in sostituzione del prof. Alfredo De Luca;

Letta la nota 21 gennaio 1965, n. 195, del presidente della Corte di detta città, il quale chiede che, in sostituzione del prof. Cannada Bartoli Eugenio dimessosi, sia nominato l'avvocato Pellingra Benedetto, sostituto avvocato dello Stato di Caltanissetta, libero docente di procedura penale ed incaricato di diritto processuale civile presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

L'avv. Pellingra Benedetto, libero docente dell'Università degli studi di Palermo, incaricato di diritto processuale civile presso la Facoltà di economia e commercio, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, in sostituzione del prof. Cannada Bartoli Eugenio.

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 386. — GALLUCCI

(1462)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per la iscrizione nella sezione II dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Firenze, Genova, Milano e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami

e per titoli, a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione II dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 4/P.2.1.1. del 2 gennaio 1965, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario principale Betti Franco è nominato segretario della Commissione esaminatrice del Compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del segretario Santoro Marcello, impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1479)

Diario delle due prove scritte per il Compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione I dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione I dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Reggio Calabria, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 14 marzo 1965, alle ore 7, presso il Liceo ginnasio « T. Campanella », via Simone Furnari.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1553)

Diario delle due prove scritte per il Compartimento di Genova, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella sezione I dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione I dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Genova, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 14 marzo 1965, alle ore 7,30, presso la Scuola media di Stato « G. Parini », via Archimede n. 46.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1554)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1963.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 16, in data 24 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1964, registro n. 56 Difesa-Marina, foglio n. 51, dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, bandito con decreto ministeriale 24 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 27 settembre 1963.

(1535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1963, n. 5657, con il quale - tra l'altro - è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1964, n. 3715, modificato con successivo decreto 3 febbraio 1965, n. 560, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione predetta, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa indicato:

1. Zanchetta Geltrude . . . . . . punti 71,049
2. Silvestrini Agnese . . . . . . » 70,685
3. Serafini Nazzarena . . . . . . » 70,030

4. Zamuner Rosa . . . . punti 69,043
5. Volpato Giulietta . . . . » 67,015
6. Marcarelli Marta . . . . » 64,905
7. Piccoli Olga . . . . » 61,913
8. Franchetto Carmela . . . . . . » 58,417
9. Pongan Francesca . . . . » 55,800
10. Giotto Emma . . . . » 54,556
11. De Gasperi Giorgina . . . . » 54,000
12. Girardi Ida . . . . » 51,759
13. Bergamo Leonarda . . . . » 50,681
14. Torresan Antonia . . . . » 50,668
15. Gemin Silvana . . . . » 48,004
16. Dozza Anna . . . . » 46,607

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 20 febbraio 1965

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1963, n. 5657, con il quale - tra l'altro - è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1965, n. 839, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dalle concorrenti nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate, classificatesi nell'ordine nella graduatoria delle idonee in premessa citata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica, a lato di ognuna indicata:

1) Zanchetta Geltrude: condotta consorziale Cison di Valmarino-Revine Lago;

2) Silvestrin Agnese: condotta comunale unica di Preganziol;

3) Serafini Nazzarena: condotta comunale unica di San Vendemiano.

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina della vincitrice della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 20 febbraio 1965

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1965, n. 840, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, di cui al bando di concorso 11 dicembre 1963, n. 5657;

Rilevato che nella parte dispositiva del predetto decreto, per un mero errore di trascrizione, sono state scambiate le indicazioni delle condotte di cui sono risultate vincitrici le candidate classificatesi al secondo ed al terzo posto della graduatoria delle idonee;

Decreta:

Il primo comma della parte dispositiva del decreto in premessa indicato, per la parte riguardante i punti 2) e 3), viene corretto nel modo seguente:

2) Silvestrini Agnese: condotta comunale unica di San Vendemiano;

3) Serafini Nazzarena: condotta comunale unica di Preganziol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 3 marzo 1965

Il medico provinciale: CAMPORESE

(1352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1717 del 26 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i nominativi proposti dal comune di Como e dall'Ordine dei medici della Provincia, per la nomina dei rispettivi rappresentanti della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che ha sostituito l'art. 8 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Petrilli prof. Ferdinando Luigi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;

Fieschi prof. Aminta, direttore dell'Istituto di patologia dell'Università di Genova;

Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale di Bergamo;

Carcaterra dott. Vito, ufficiale sanitario di Lecco;

Falcone dott. Filippo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno. Prefettura di Como.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede presso l'Istituto di igiene dell'Università di Genova.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Como e del Comune interessato.

Como, addì 4 marzo 1965

Il medico provinciale: LUPI

(1556)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.